

Studio Costa

**LA DETRAZIONE IVA
SULLE FATTURE
RICEVUTE A FINE ANNO**



Il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo (articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972).

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il **contribuente** (al fine della detrazione) **deve annotare** in un apposito registro le **fatture** e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati (comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 reverse charge), **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

➔ **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,**

➔ **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (date dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020.**

➔ **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020,**

➔ **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.**

L'acquirente che non ha ricevuto la fattura dovrà verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal venditore e semplicemente non recapitata, ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Si riportano le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato da ultimo dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019 per l'individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell'eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, :

"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario".

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

- il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti

basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,

- la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
- il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata

dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.

Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

TAVOLA RIEPILOGATIVA

	IL CASO	ESIGIBILITA' E VERSAMENTO IVA PER IL FORNITORE	DETRAZIONE IVA PER IL CESSIONARIO/COMMITTENTE/ E/O ACQUIRENTE
1°	Fattura del 31/01/2019	Esigibilità gennaio 2019 Versamento Iva entro il 16/2/2019	La detrazione è ammessa per gennaio 2019 purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15/02/2019 La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva
2°	Fattura differita del 15/02/2019 relativa a DDT di gennaio 2019	Esigibilità gennaio 2019 Versamento Iva entro il 16/2/2019	La detrazione è ammessa per gennaio 2019 purché la fattura sia ricevuta e annotata entro il 15/02/2019 La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva
3°	<u>Fattura relativa a operazioni dell'anno 2019</u> <u>(esempio fattura con data 31/12/2019)</u>	<u>Esigibilità 31/12/2019</u> <u>Versamento Iva entro il 16/1/2020 (mensili) 16/3/2020 (trimestrali)</u>	<u>Nell'anno 2019 (dicembre o dichiarazione Iva annuale) se la fattura risulta RECAPITATA dal SDI ENTRO il 31/12/2019</u> <u>Nell'anno 2020 (a partire dal mese di arrivo) se il recapito risulta successivo al 31/12/2019 – ad esempio 5/01/2020.</u>